



## **PROVINCIA DI ASTI**

### **Medaglia d'oro al valor militare**

**SERVIZIO AMBIENTE**  
**UFFICIO AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

N. proposta 1403 - 012 del 19/06/2019

### ***DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE***

**Oggetto:** PARERE DI ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO.

PROPONENTE: SOCIETA' CAREDIO GROUP S.R.L.

PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ED ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.

#### **IL DIRIGENTE**

1. Premesso che:

- a) - la Valutazione ambientale strategica è normata, a livello comunitario dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- b) - a livello nazionale, la materia è stata recepita con il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la cui Parte Seconda concerne: "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS);
- c) - al fine di chiarire l'applicazione di tale normativa, la Regione ha emanato un atto di indirizzo e coordinamento, adottato con deliberazione della Giunta regionale del 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi), contenente, all'Allegato II, indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica;
- d) - a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 (Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), che aveva introdotto il procedimento di conferenza di pianificazione per l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori comunali, erano state date indicazioni per l'integrazione procedurale

della valutazione ambientale strategica nell'ambito di tali procedimenti, mediante i seguenti Comunicati dell'Assessorato Politiche Territoriali:

- Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia: “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008,
- Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia “Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”, pubblicato sul B.U. n. 51 del 24 dicembre 2009.

## 2. Considerati:

- a) - la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2015, n. 21-892 (Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo "Contenuti del Rapporto Ambientale per la pianificazione locale”);
- b) - l'entrata in vigore della legge regionale 25 marzo 2013, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia) e della legge regionale del 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013), che hanno modificato la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e abrogato la l.r. 1/2007, disciplinando a livello di principi generali i procedimenti di valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e demandando a successivi provvedimenti della Giunta regionale la loro regolamentazione di dettaglio, ha reso necessario rivedere e sostituire i contenuti dell'Allegato II alla citata D.G.R. 9 giugno 2008, n. 12-8931, nonché quelli dei due Comunicati sopra citati.

3. Ricordato che il Protocollo attuativo della convenzione di avvalimento tra la Provincia di Asti, l'Unione di Comuni "Tra Langa e Monferrato" ed il Comune di Montegrosso d'Asti per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Organo Tecnico per la V.A.S. nell'ambito del procedimento ex art. 8 D.P.R. 160/2010 denominato "AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO CAREDIO GROUP SRL", è stato approvato da:

- a) – Comunità delle Colline “Tra Langa e Monferrato” con D.G.U. n. 10 del 30.01.2019;
- b) – Comune di Montegrosso d’Asti (AT), con D.G.C. n. 3 del 22.01.2019,

c) – conseguentemente è stata attribuita al Servizio Ambiente della Provincia di Asti, il coordinamento e lo svolgimento delle funzioni di Organo Tecnico (Autorità competente) per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, per quanto riguarda questo specifico procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

d) - con nota ns. prot. 7387 del 28.03.2019, con la comunicazione di avvio del procedimento ed indizione e convocazione della prima seduta di conferenza per la pratica in questione, è stata trasmessa la documentazione tecnica d'interesse, comprendente, tra l'altro, il Documento preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS, la relazione illustrativa della Variante e dai relativi elaborati cartografici, dando l'avvio del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ed art. 20 L.R. 40/98 ss.mm.ii..

#### 4. Dato atto che:

a) - il progetto prevede la realizzazione, come ampliamento, dell'impianto produttivo esistente, mediante la costruzione di un nuovo fabbricato nell'ambito dell'area produttiva D3.3 di cui alla proposta di "*Variante Semplificata ai sensi dell'art. 17 bis della L.R. 56/77 e s.m.i.*" contestuale all'istanza S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8 comma 1 D.P.R. 160/2010. L'intervento progettuale prevede la realizzazione del nuovo fabbricato produttivo e delle necessarie opere di urbanizzazione dell'area. Il complesso aziendale di proprietà della Committenza, è localizzato in una zona del territorio comunale a prevalente destinazione produttiva e commerciale lungo la direttrice principale (Via Asti – Mare / SP 456) che, passando da Montegrosso d'Asti (AT), collega Asti con i territori comunali di Nizza Monferrato e Canelli. L'area di proprietà della committenza comprende lotti di terreno a carattere prevalentemente produttivo, artigianale e commerciale e in parte caratterizzati da un contesto agricolo (fronte sud) nel Comune di Montegrosso d'Asti. Allo stato attuale l'area produttiva è accessibile da Via Asti Mare n. 55 – 55/A, mentre la porzione in ampliamento, oggetto della presente, ha l'accesso dalla Nuova Strada D.O.C.U.P. Asti – Mare.

b) - nel corso del procedimento sono stati acquisiti agli atti i pareri e contributi degli Enti e soggetti interessati, ed in particolare il contributo di Regione Piemonte, A.R.P.A. - Dipartimento Territoriale Piemonte Sud Est, A.S.L. AT, che si intendono integralmente richiamati;

c) - dall'esame dei citati pareri e contributi si evince la concorde volontà di non sottoporre a VAS la variante urbanistica ex art. 17 bis, relativa al progetto in oggetto, non sussistendo particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione della medesima.

#### 5. Visto che:

a) - sono stati consultati i soggetti competenti in materia ambientale interessati;

b) - tali soggetti sono stati individuati dall'autorità preposta alla Valutazione Ambientale Strategica in collaborazione con l'autorità proponente, in relazione all'esercizio delle loro specifiche funzioni amministrative e competenze tecniche in materia ambientale, tenuto conto del territorio interessato, della tipologia di intervento e degli interessi pubblici coinvolti;

c) - nel caso in oggetto sottoposto a Verifica di Assoggettabilità e per il quale con il presente parere viene stabilita l'esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene ottemperato il disposto dell'art. 20 L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. in ordine alla compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione;

d) - le conclusioni del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica sono messe a disposizione del pubblico, utilizzando a tal fine le forme di pubblicità ordinariamente previste e la pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Ente;

6. Rilevato altresì che:

a) - la relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, ha consentito di valutare gli effetti diretti e indiretti dell'attuazione delle azioni previste sull'uomo, sulle matrici ambientali e sulle reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del progetto al fine di verificare la necessità di sottoporlo successivamente a Valutazione Ambientale Strategica;

b) - nella relazione di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica e nei documenti ad essa allegati sono individuati, descritti e valutati gli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dell'intervento;

c) - si ritiene che la Valutazione Ambientale Strategica, relativa al progetto di "PROGETTO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO - Proponente: SOCIETA' CAREDIO GROUP s.r.l.", non sia necessaria, in quanto non sussistono particolari criticità ambientali derivanti dall'attuazione della medesima.

7. Considerato che a fronte dei pareri e contributi acquisiti agli atti e che si intendono integralmente richiamati oltre che delle valutazioni effettuate, la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica relativa al progetto, non presenta impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla realizzazione dell'intervento. Si è ritenuto pertanto di escludere da Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica il progetto in questione.

8. Visti:

a) - il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale", Parte II, in riferimento alle procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e per la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A);

b) - la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii.;

c) - la Deliberazione di Consiglio Regionale n. 12-8931 del 09.06.2008, contenente primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi, nonché indirizzi specifici in pianificazione urbanistica;

d) - la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 13/01/2003, n. 1/PET "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione"

- e) – le Linee guida per l’analisi di compatibilità ambientale applicata agli strumenti urbanistici comunali;
- f) - la Deliberazione della Giunta Regionale 12/01/2015, n. 21- 92 “Valutazione Ambientale Strategica. Approvazione del documento tecnico di indirizzo Contenuti del rapporto ambientale per la pianificazione locale”;
- g) - la Deliberazione della Giunta Regionale 29/02/2016, N. 25-2977 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica (F)”;
- h) - il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- i) - la normativa vigente;

9. Precisato che:

- a) - la presente Determinazione – relativa alla valutazione della compatibilità ambientale degli strumenti di programmazione e pianificazione - non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non necessita del visto di regolarità contabile di cui all’art. 183 del D. Lgs. 267 del 18.8.2000 e s.m. ed i.;
- b) - la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

**DETERMINA**

- 1. di escludere dalla successiva fase di Valutazione ambientale strategica (VAS), il progetto per la realizzazione di un “PROGETTO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO - Proponente: SOCIETA’ CAREDIO GROUP s.r.l.”, non sussistendo particolari criticità ambientali derivanti dalla realizzazione dell’intervento, che non possano essere valutati e correttamente e sostenibilmente gestiti e non individuando impatti ambientali significativi e negativi correlati al medesimo.
- 2. di richiamare la necessità che il progetto definitivo e la contestuale variante urbanistica ex art. 17 bis della l.r. 56/77 ss.mm.ii., debbano soddisfare le prescrizioni di cui all’allegato A), che si allega quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 3. Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento ai soggetti interessati al procedimento.

4. di avvisare che è fatto salvo il rispetto della normativa di carattere ambientale, di igiene e sicurezza sul lavoro ed antincendio vigente alla data del presente provvedimento ed applicabile all'attività in oggetto, nonché di quella che verrà emanata nel periodo di validità delle autorizzazioni. La presente determinazione non esonera dal conseguimento degli atti o provvedimenti di competenza di altre autorità previsti dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in oggetto ed è da considerarsi priva di efficacia in assenza, anche solo temporanea, di tali provvedimenti.

5. Di procedere con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza;

6. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;

7. Di dare atto che avverso la presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e ss.mm.ii. è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 gg. ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua piena conoscenza.

IL DIRIGENTE  
(Angelo Marengo)  
FIRMATO DIGITALMENTE

**Allegato A****PROGETTO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO****Proponente: SOCIETA' CAREDIO GROUP S.r.l.****PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ed ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.****Prescrizioni di cui all'esclusione della variante al processo di VAS.****N. OSSERVAZIONE**

- 1 L'intervento determinerà la diminuzione delle funzionalità ecologiche dell'area (identificabili con quelli che vengono definiti servizi ecosistemici) e l'attuazione delle previsioni urbanistiche dovrà essere comunque orientata a garantire un ridotto consumo di risorse non rinnovabili ed un mantenimento dei caratteri paesaggistici del contesto. Si evidenzia che il cambio di destinazione d'uso dei lotti in variante determinerà la creazione di una piccola enclave agricola tra le aree produttive.

-----

In merito agli aspetti acustici si prende atto di quanto definito nella verifica di congruità dei contenuti della variante con la classificazione acustica vigente. Si evidenzia all'amministrazione che l'ampliamento della classe acustica IV determinerà un generale peggioramento del clima acustico locale. Le modifiche proposte, come evidenziato in precedenza, prevedono il mantenimento di alcuni lotti, non in variante, in classe acustica III (agricoli). Si segnala all'amministrazione la necessità di procedere ad una futura revisione del vigente Piano di Classificazione Acustica al fine di affrontare organicamente l'argomento. Si prende atto di quanto riportato nei documenti "Valutazione Previsionale dei requisiti Acustici Passivi" e nella "Valutazione Previsionale di Impatto Acustico" redatti da tecnico competente.

-----

Le terre e rocce da scavo prodotte dovranno essere gestite in conformità al D.P.R. n. 120/2017. Si segnala che la specifica documentazione prodotta a corredo del Permesso di Costruire "Relazione ambientale sul piano scavi e discariche" non risponde ai vigenti dettati normativi. Dovranno essere predisposte e presentate opportune analisi sia per l'impiego presso il sito di produzione sia per l'utilizzo all'esterno. Nel caso di utilizzo presso altri cantieri si segnala la necessità di presentare la specifica documentazione nei tempi previsti dalla normativa e con l'opportuna modulistica.

**Enti e rif. documenti****ARPA - DIPARTIMENTO TERRITORIALE  
PIEMONTE SUD EST**



Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Le aree destinate a parcheggio autoveicoli dovrebbero essere realizzate con sistemi di pavimentazioni semipermeabili inverditi (es. autobloccanti forati) e prevedere la messa a dimora di essenze arboree di alto fusto (Acer campestre, Celtis australis, Carpinus betulus, Populus alba) tra i vari stalli in modo da garantire l'ombreggiamento delle vetture in sosta e migliorare l'inserimento paesaggistico.

Le aree destinate a verde e le alberature devono essere allestite con specie arbustive e arboree autoctone (privilegiando quelle in "zolla" e "pronto effetto"). Le specie potenzialmente idonee sono: farnia (Quercus robur), roverella (Quercus pubescens), cerro (Quercus cerris), carpino bianco (Carpinus betulus), acero campestre (Acer campestre), pioppo nero (Populus nigra), prugnolo (Prunus spinosa), pado (Prunus padus), sanguinello (Cornus sanguinea), ligustro (Ligustrum vulgare), nocciolo (Corylus avellana), biancospino (Crataegus monogyna), frangola (Frangula alnus), berretta da prete (Euonimus europaeus), ciavardello (Sorbus torminalis), rosa selvatica (Rosa canina); possono inoltre essere ritenute idonee alcune essenze domestiche (anche nelle loro forme selvatiche) che possono costituire una sorgente di disponibilità alimentare per la fauna selvatica quali ad es. il ciliegio selvatico (Prunus avium), il gelso (Morus alba, Morus nigra), il noce (Juglans regia).

Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico: tutti gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere eseguiti a norma antinquinamento luminoso ed a ridotto consumo energetico ed in particolare dotati di sistemi non disperdenti luce verso l'alto.

#### **PRESCRIZIONE**

A quanto sopra indicato dovrà essere dato seguito nella redazione del progetto definitivo ovvero in quello esecutivo, per gli aspetti correlati. Su alcuni temi (matrici ambientali) si rileva la necessità che quanto rilevato nel sopracitato contributo tecnico scientifico di ARPA venga integrato ed omogeneizzato con il contributo tecnico di Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate.

- 2 Il paragrafo 4.4 del DTV afferma che la qualità dell'aria nel Comune di Montegrosso d'Asti è influenzata principalmente dalla presenza di attività industriali e dal traffico veicolare che connota le principali arterie stradali di attraversamento dell'area urbana, tra cui la S.P. 456 Asti-Mare. Tali fattori di pressione "... non fanno emergere problemi rilevanti di inquinamento atmosferico, sia per le tipologie di attività e di produzione industriale,

**REGIONE PIEMONTE - Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate**



*che non producono emissioni particolarmente inquinanti, sia per la tipologia di infrastruttura di collegamento di livello secondario".*

Considerato che la presente Variante è finalizzata a consentire l'ampliamento di un ambito produttivo di non trascurabile entità, destinato essenzialmente ad attività logistiche e ubicato a ridosso della suddetta direttrice viaria, si evidenzia l'assenza di valutazioni in merito all'ordine di grandezza dei flussi di traffico indotti dall'attuazione della nuova previsione.

Al fine di verificare compiutamente le ricadute determinate dalla Variante in termini di emissioni inquinanti, si ritiene opportuna una valutazione di massima dell'incremento del volume di traffico indotto, differenziando tra mezzi pesanti e mezzi leggeri. In relazione agli esiti di tale valutazione dovrà essere considerata l'opportunità di adottare, sia per la finitura delle pavimentazioni non permeabili, che per l'involucro del nuovo corpo di fabbrica, materiali "mangia smog", dotati di proprietà autopulenti e fotocatalitiche, che grazie all'azione della luce concorrono all'abbattimento delle polveri sottili.

-----  
La realizzazione del nuovo fabbricato produttivo determinerà il consumo e l'impermeabilizzazione di una quota non trascurabile di suolo agricolo, attualmente integro, nonché l'incremento dei processi di dispersione insediativa e di crescita arteriale in atto sul territorio comunale.

Assodata l'impossibilità di individuare localizzazioni alternative, che non consentirebbero di realizzare l'ampliamento previsto in adiacenza ai fabbricati esistenti, venendo meno a un requisito fondamentale per ottimizzare le attività dell'impresa proponente, si suggerisce di rivalutare il dimensionamento e l'organizzazione planimetrica degli spazi di servizio (parcheggi, aree di sosta e manovra, aree di carico e scarico delle merci) secondo principi volti alla salvaguardia della risorsa suolo.

Inoltre, considerati gli effetti irreversibili e non mitigabili della trasformazione prevista dalla Variante, al fine di giungere a un bilancio ambientale positivo, si ritiene necessario individuare adeguate misure di compensazione, commisurate alle ricadute prodotte dall'attuazione del progetto.

In ottemperanza a quanto specificato dal comma 3 dell'art. 31 delle NdA del Piano Territoriale regionale, le opere di compensazione dovranno essere concepite quali *"modalità per controllare il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato"* e, come statuito dalla lettera d) del comma 9 del medesimo articolo, la

pianificazione locale dovrà *“promuovere il ricorso alla compensazione ecologica, anche mediante l'utilizzo di tecniche perequative”*.

A tal riguardo, premesso che le opere a verde proposte dal documento di verifica e recepite dall'apparato normativo della Variante non possono essere considerate sufficienti a perseguire la rigenerazione dei valori ambientali e paesaggistici compromessi dalla realizzazione dell'ampliamento previsto, si rimanda a quanto illustrato al punto successivo "Misure di compensazione".

-----  
Per quanto attiene alle misure mitigative inerenti la componente suolo si evidenzia quanto segue:

- si condivide la scelta progettuale di adottare pavimentazioni di tipo semipermeabile per le aree a parcheggio privato e ad uso pubblico. Tuttavia, considerato che tali spazi saranno destinati anche alla movimentazione e alla sosta di mezzi aziendali pesanti, si ritiene opportuno prevedere l'installazione di adeguate soluzioni tecniche per preservare i suoli da contaminazioni e sversamenti accidentali (ad esempio impianti disoleatori) che, se protratti nel tempo, potrebbero costituire una non trascurabile fonte di contaminazione delle acque sotterranee. Tali accorgimenti dovranno essere recepiti dalla scheda normativa D3.3, integrando quanto già prescritto in tema di contenimento dell'impermeabilizzazione del suolo;

- come si evince dalla *Relazione ambientale sul piano scavi e discariche*, l'intervento in oggetto comporterà la produzione di terre e rocce da scavo che saranno sottoposte ai disposti del D.P.R. 120/2017 e s.m.i. Più nello specifico, il progetto prevede un volume di scavo pari a circa 15.047 metri cubi, di cui circa 6.351 metri cubi saranno riutilizzati in loco per le opere di sistemazione delle aree esterne, mediante riempimento e spianamento. Il volume di scavo eccedente verrà riciclato in altro sito o in alternativa conferito in una discarica autorizzata. All'interno dell'area di cantiere saranno individuate specifiche aree per il deposito del materiale, in attesa del reimpiego.

Ciò premesso, si chiede di prestare particolare attenzione alle operazioni di scavo, di movimentazione e di riutilizzo del terreno rimosso. Più nello specifico, il terreno agrario derivante dai lavori di scotico, da riutilizzarsi in loco nelle operazioni di ripristino ambientale dell'area interessata dall'intervento, dovrà essere correttamente accantonato, avendo cura di separare i diversi orizzonti pedologici, e conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche. Per quanto riguarda lo stoccaggio, i cumuli dovranno avere forma trapezoidale e non dovranno superare i 2

metri di altezza e i 3 metri di larghezza di base per non danneggiare la struttura e la fertilità del suolo accantonato. I cumuli dovranno essere protetti dalla vegetazione infestante e dall'erosione idrica superficiale, procedendo alla loro copertura con teli di juta o al loro rinverdimento con la semina di un miscuglio di specie foraggiere con presenza di graminacee e leguminose. Gli strati terrosi prelevati in fase di cantiere dovranno essere ricollocati secondo la loro successione originaria. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno.

---

L'area oggetto di previsione ricade all'interno della *buffer zone* del sito "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato", iscritto, dal 2014, nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità (UNESCO). Tale sito, come statuito dal Piano Paesaggistico regionale, costituisce luogo identitario del Piemonte, meritevole di essere salvaguardato nei suoi molteplici aspetti: sia tutelando il patrimonio materiale e immateriale che ha condotto al riconoscimento della sua eccezionalità, sia perseguendo una corretta gestione del territorio volta ad arginare i fattori di rischio che nel tempo potrebbero comprometterne l'identità e il valore. In quest'ottica è fondamentale garantire un elevato livello qualitativo dei nuovi interventi di trasformazione del territorio. Le stesse "Linee guida per l'adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO" (d.g.r. n. 26-2131 del 21.09.2015) sottolineano l'importanza di porre specifica attenzione alla qualità progettuale e architettonica delle nuove previsioni urbanistiche (obiettivo 6) ed al loro corretto inserimento visivo nel contesto paesaggistico (obiettivi 4 e 4b). Il nuovo volume in progetto, considerate le sue caratteristiche in termini di forma, scala e texture (altezza, estensione longitudinale, compartimentazione dei fronti edilizi, ...), potrà configurare un elemento di intrusione visiva, tale da accentuare l'impatto scenico-percettivo del polo produttivo esistente. Inoltre, come confermato anche dai sopralluoghi effettuati e dalla lettura della *Carta della sensibilità visiva* predisposta dalla Regione Piemonte, sia l'area di intervento, sia il suo immediato intorno risultano chiaramente percepibili da diversi punti di osservazione. Ciò premesso, nei successivi sviluppi progettuali si ritiene necessario approfondire analisi e valutazioni in merito all'inserimento paesaggistico della nuova previsione, ponendo specifica attenzioni alle visuali fruibili da punti e percorsi panoramici presenti nel contesto e, in particolare, da quelle percepibili dal versante collinare retrostante l'area di intervento.

Più nel dettaglio, al fine di valutare proposte alternative rispetto alla soluzione

illustrata nella documentazione allegata, nonché di integrare le misure di mitigazione prescritte dalla scheda normativa dell'area D3.3, si segnala quanto segue in merito all'inserimento cromatico del nuovo volume e all'utilizzo del verde.

Circa l'inserimento cromatico del fabbricato, nonostante il trattamento cromatico dell'edificio sia stato definito facendo riferimento alle indicazioni fornite nella pubblicazione "Valorizzazione del paesaggio di Langa - Linee guida di intervento per la mitigazione e la realizzazione di insediamenti industriali", desta perplessità la scelta di adottare una compartimentazione per fasce verticali dei fronti che, accentuando lo slancio verificale del nuovo volume, potrebbe sottolinearne la preminenza rispetto al contesto agrario limitrofo e al profilo del rilievo collinare. Si evidenzia, inoltre, che le tonalità scelte per l'involucro del fabbricato in progetto dovrebbero derivare dall'analisi cromatica del paesaggio agrario e naturale di contesto e, possibilmente, essere verificate mediante campionature in sito. Dovrebbe essere previsto il ricorso a colori che non contrastino con l'ambiente circostante e tali da attenuare la rilevanza percettiva e l'artificialità della nuova volumetria. Al fine di perseguire una maggiore smaterializzazione dell'edificio potrebbe essere valutata una ripartizione della superficie di facciata idonea a favorire l'abbinamento di diverse gradazioni e sfumature cromatiche, volte a consentire effetti quasi mimetici. Un'ipotesi alternativa per migliorare la qualità morfologica del nuovo insediamento potrebbe essere costituita dall'installazione di pareti verdi di tipo tradizionale, basate sull'impiego di specie rampicanti coltivate in terra. Tali manufatti, che rappresentano una soluzione ottimale per ottenere un inverdimento parietale a costi contenuti e di semplice manutenzione, potrebbero essere applicati solo ad alcune porzioni dei piani di facciata in modo da spezzarne la monotonia, creando un ritmo equilibrato tra la matericità del volume edificato e la leggerezza e il movimento della vegetazione. Particolare cura dovrebbe essere prestata anche alla scelta dei materiali e della coloritura della copertura, in quanto di notevole estensione e chiaramente percepibile da diversi punti panoramici. Anche in questo caso potrebbe essere valutata l'opportunità di prevedere la posa in opera di coperture a verde pensile a coltivazione estensiva, da integrare con i moduli fotovoltaici richiesti dalla normativa vigente. Si evidenzia, infine, la forte discontinuità del linguaggio architettonico del volume in progetto rispetto a quello che connota gli edifici esistenti. Pur nella sua autonomia compositiva e progettuale, si ritiene che la scelta dei materiali e delle cromie da utilizzare per la realizzazione del nuovo corpo di fabbrica dovrebbe ricercare una minima continuità di immagine con l'esistente, per

conferire una maggiore coerenza ed organicità al polo industriale nel suo complesso.

---

Al fine di mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico determinato dall'attuazione della previsione in esame, la Variante prevede la piantumazione lungo i fronti sud ed est della nuova area produttiva di una quinta verde a file sfalsate, costituita da essenze arboreo-arbustive autoctone. Nel condividere tale approccio, si chiede che le piantumazioni previste siano implementate il più possibile, così da conferire al sistema del verde il ruolo di elemento ordinatore di tutto il comparto industriale. La messa a dimora di nuova vegetazione potrebbe infatti configurare un'opportunità di riqualificazione paesaggistica da estendere a un contesto ambientale più ampio rispetto al solo ambito di intervento, migliorando e qualificando l'immagine complessiva dell'intera area di proprietà dell'impresa proponente. In altre parole, dovrebbe essere valutata la possibilità di ricorrere a quinte arboree e arbustive anche nei lotti già edificati, così da limitare l'effetto di intrusione visiva dell'intero comparto produttivo. Più nel dettaglio, considerata la notevole estensione del lotto oggetto di previsione, si suggerisce di spezzare la rigidità geometrica delle alberature previste sul margine sud mediante la previsione di macchie arboreo-arbustive, a tratti aggettanti, che assecondino l'andamento naturale del terreno. Tale accorgimento conferirebbe al disegno del verde una maggior naturalità e consentirebbe di evitare allineamenti continui che sottolineano l'importanza e l'artificialità dell'edificio. Ciò premesso, al fine di conferire al progetto del verde un carattere di organicità e di migliorarne la connessione visiva con le aree agricole limitrofe, si suggerisce di approfondire i seguenti aspetti:

- il numero di esemplari da piantumare ed i sesti di impianto dovranno essere definiti in funzione della dimensione dell'area di intervento e dell'ordine di grandezza delle piante, così da favorire una loro corretta distribuzione. Le nuove piantumazioni dovranno essere concepite come strutture vegetali plurispecifiche e con uno sviluppo verticale pluristratificato;
- dovrà essere privilegiata la messa a dimora di essenze a rapido accrescimento ed a rapido sviluppo verticale, per assicurare, nel caso delle aree a parcheggio, un buon ombreggiamento in tempi brevi e, nel caso delle quinte vegetali, una celere schermatura del fabbricato in progetto;
- la scelta delle specie vegetali dovrà consentire di ottimizzare i risultati dell'intervento attuato anche sotto il profilo paesaggistico, tenendo conto della colorazione stagionale delle foglie, della scalarità delle eventuali fioriture e della possibilità di accentuare la

diversificazione del paesaggio alla microscala mediante il corretto accostamento di differenti elementi vegetali. Dovranno essere selezionate anche specie arboree che a riposo vegetativo mantengono le foglie, così da assicurare un valido risultato estetico durante la stagione invernale;

- dovrà essere valutata la necessità di ricorrere a specie arboree connotate, una volta a regime, da un'altezza media superiore a quella del fabbricato produttivo. Tale soluzione, che non necessita di essere generalizzata all'intero polo produttivo, è finalizzata a occultare l'emergenza delle strutture produttive esistenti e in progetto rispetto a scorci e prospettive di pregio;
- dovrà essere previsto un adeguato inerbimento, onde migliorare l'intercettazione ed il drenaggio delle acque superficiali;
- le fasi di progettazione e realizzazione del verde dovranno svilupparsi contestualmente a quelle di edificazione, in modo da garantire, fin da subito, soluzioni paesaggisticamente apprezzabili;
- le opere a verde dovranno essere eseguite nelle stagioni idonee (primavera e autunno). Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un piano di manutenzione di tali opere, che includa la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato od un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree e arbustive ricostituite.

Più in generale, si chiede di dare riscontro alle indicazioni riportate dai documenti predisposti dalla Regione Piemonte per la gestione e il controllo delle specie alloctone invasive: d.g.r. n. 33-5174 del 12.06.2017 "Aggiornamento degli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con d.g.r. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 e approvazione del documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra ed interventi di recupero e ripristino ambientale"".

-----

La normativa vigente in materia di VAS stabilisce che debbano essere individuate misure per impedire, ridurre e compensare, nel modo più completo possibile, gli effetti negativi derivanti dall'attuazione di nuovi piani e loro varianti (lett. g dell'Allegato VI del d.lgs. 152/2006). Pertanto, come già evidenziato al paragrafo "suolo", si ritiene necessario che, nel successivo iter di formazione della Variante, siano definite specifiche misure compensative idonee a rafforzare la sostenibilità ambientale e paesaggistica della trasformazione proposta.



Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

In termini operativi, le compensazioni individuate, dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- essere proporzionate all'impatto arrecato;
- compensare, nel limite del possibile e con ordine di priorità, le corrispondenti componenti ambientali su cui l'opera in progetto genera i maggiori impatti (criterio di omologia);
- essere univoche, ossia chiaramente riferibili agli impatti negativi generati dall'attuazione della Variante. Non potranno costituire misure compensative interventi ecologico-ambientali e/o paesaggistici già previsti e finanziati da altri strumenti di pianificazione e programmazione o da attuarsi ai sensi della normativa vigente;
- essere preferibilmente contestuali alla realizzazione dell'intervento in progetto, così da ridurre, e se possibile annullare, l'intervallo di tempo che intercorre tra la perdita di valori ambientali, ecologici e paesaggistici e la loro rigenerazione.
- derivare da un approccio di tipo sistemico, capace di far emergere le relazioni che intercorrono tra le diverse componenti del sistema ambientale e paesaggistico oggetto di trasformazione e di determinare sia il valore intrinseco degli interventi riparatori previsti, sia il valore che tali interventi assumono in relazione alle peculiarità del contesto. L'obiettivo è quello di ottimizzare l'efficacia delle opere compensative selezionando aree strategicamente localizzate, la cui riqualificazione consenta di innalzare la qualità globale del sistema ambientale e paesaggistico, ovvero di individuare tra le possibili alternative localizzative quelle dove risulta più produttivo intervenire.

Fatti salvi i requisiti sopra richiamati, sono ritenute congrue le seguenti tipologie di interventi:

- interventi di deimpermeabilizzazione/rinaturalizzazione di aree urbanizzate dismesse o degradate per una superficie pari a quella compromessa dall'intervento in progetto o, quantomeno, tale da garantire un principio di invarianza delle condizioni idrauliche presenti prima dell'intervento;
- interventi finalizzati alla formazione, al ripristino e al potenziamento della rete ecologica alla scala locale od al riequilibrio della componente vegetazionale e faunistica quali, a titolo esemplificativo, il rimboschimento e/o la gestione selvicolturale con finalità naturalistiche (miglioramento boschivo e lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti), il ripristino o il potenziamento di habitat naturali compromessi dall'azione antropica, il miglioramento della funzionalità dei corridoi ecologici esistenti, la



piantumazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, il recupero o la formazione di aree umide e la realizzazione di sovrappassi e sottopassi faunistici;

- interventi di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di infrastrutture verdi (cinture verdi, *greenway*, cunei verdi, ...), il recupero di elementi caratterizzanti il paesaggio agrario tradizionale, l'interramento di linee elettriche e la demolizione o il mascheramento di elementi detrattori del paesaggio (antenne, ripetitori, tralicci dismessi, ...).

In relazione all'entità dell'impatto residuo che necessita di essere compensato e considerata la difficoltà di perseguire una compensazione propriamente omologa, vale a dire capace di controbilanciare in termini equivalenti il bene o la componente maggiormente compromessa, dovrà essere valutata la necessità di prevedere l'attuazione integrata di diversi interventi che agiscano sinergicamente su più fronti.

Inoltre, premesso che le opere di compensazione non devono necessariamente ricadere in aree direttamente interessate dagli impatti prodotti dall'attuazione della Variante, si suggerisce di valutare la possibilità di individuare specifici ambiti territoriali di proprietà comunale idonei alla loro localizzazione.

Si evidenzia, infine, che le misure individuate dovranno trovare un effettivo riscontro nell'apparato normativo del nuovo strumento urbanistico al fine di garantirne l'effettiva attuazione.

### **PRESCRIZIONE**

A quanto sopra indicato dovrà essere dato seguito nella redazione del progetto definitivo ovvero in quello esecutivo, per gli aspetti correlati. Su alcuni temi (matrici ambientali) si rileva la necessità che quanto rilevato nel sopracitato contributo di Regione Piemonte – Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio, Valutazioni Ambientali e Procedure Integrate, venga integrato ed omogeneizzato con il contributo tecnico scientifico di ARPA Piemonte, di cui al punto precedente.

Circa gli aspetti sottoposti a scelta da parte del proponente, si ricorda la necessità che tali scelte progettuali vengano accompagnate da motivazioni tecniche a loro supporto.



# **PROVINCIA DI ASTI**

## **Medaglia d'oro al valor militare**

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Determinazione N. proposta 1403 del 19/06/2019

DETERMINA N.RO 1331 DEL 19/06/2019

**Oggetto:** PARERE DI ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIVA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO PER REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO IMPIANTO PRODUTTIVO.

PROPONENTE: SOCIETA' CAREDIO GROUP S.R.L.

PROCEDURA EX ART. 8 D.P.R. 160/2010 ED ART. 17 BIS L.R. 56/77 SS.MM.II.

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal 24/06/2019 per 15 giorni consecutivi.

Asti, 24/06/2019

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Casagrande Alessandro)  
**FIRMATO DIGITALMENTE**